CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361-C

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **DELL'ANDRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO IN PRIMA DELIBERAZIONE

dalla Camera dei Deputati nella seduta del 7 ottobre 1965;

dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1966 (*Stampato n. 1376*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(REALE ORONZO)

nella seduta del 12 maggio 1964

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 ottobre 1966

—

Estradizione per i delitti di genocidio

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ritorna in seconda lettura alla deliberazione dell'Assemblea il disegno di legge costituzionale: « Estradizione per i delitti di genocidio ».

Gli onorevoli colleghi ben sanno le molteplici complicazioni che insorsero durante la terza legislatura e che resero impossibile l'approvazione di leggi di questo tipo.

Ciò ha impegnato il Parlamento, in questa legislatura, a dare piena attuazione alla Convenzione, cui l'Italia aveva aderito il 4 agosto 1952 a seguito dell'autorizzazione concessa dal

Parlamento con legge 11 marzo 1952. n. 153, in modo pienamente conforme al nostro ordinamento costituzionale.

Ritengo superfluo soffermarmi ancora sulle motivazioni del disegno di legge costituzionale, che ho avuto l'onore di esporre nella precedente relazione e, non essendo intervenuto nessun fatto che possa indurre la nostra Assemblea ad orientarsi in senso diverso di quanto fu deliberato in prima lettura, a nome della IV Commissione (Giustizia) invito la Camera ad approvare in seconda deliberazione, con la maggioranza prescritta, il presente disegno di legge costituzionale.

DELL'ANDRO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IN PRIMA DELIBERAZIONE

—

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.